

S T A T U T O

della: "Associazione NO CAP - E.T.S."

Articolo 1

L'Associazione senza fine di lucro denominata " NO CAP è stata costituita in Palermo con scrittura privata registrata in data 27 aprile 2017 al n.1550 serie 3 - Agenzia delle Entrate Palermo 1; in data 30 settembre 2018 con verbale dell'assemblea ordinaria dei soci registrato in data 30 settembre 2018 al n.3755 - serie 3 - Agenzia delle Entrate Palermo 1, ha già adeguato il proprio Statuto in base alle disposizioni previste dall'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.140 ed ha variato la sede legale portandola in TRAPANI, Via Conte Agostino Pepoli n.68.

L'Associazione è iscritta dal 14 agosto 2020 al REA presso la CCIAA di Trapani al n. TP-196252 con cod. fiscale n. 97326550825 e P.IVA n. 0277660815.

L'Associazione NO CAP, in conformità della normativa stabilita dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), così come modificato dal Decreto Legislativo n.105 del 3 agosto 2018, e nel rispetto del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997, ha adottato nel

presente Statuto, tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, riservandosi la facoltà di ottemperare agli obblighi eventualmente scaturenti dalla piena ed effettiva operatività del predetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, conseguentemente, addivenire agli adeguamenti statutari che all'uopo si renderanno necessari attraverso le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Articolo 2

L'Associazione assume, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione NO CAP "ETS" (Ente del Terzo Settore)

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta unicamente mediante delibera dell'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'associazione la devoluzione del patrimonio residuo dovrà seguire quanto stabilito all'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 4

L'associazione "NO CAP" ha come oggetto:

a) la lotta al caporalato inteso come mediazione illegale di

manodopera nel settore agricolo e attività della criminalità organizzata volta all'elusione della disciplina sul lavoro, mirante allo sfruttamento illegale e a basso costo di manodopera agricola;

b) la lotta ad ogni sfruttamento della persona in qualsiasi ambito della società e del mondo del lavoro;

c) gli effetti sociali e culturali connessi alla pratica dello sfruttamento dell'uomo in ogni sua forma.

2. Le finalità dell'Associazione mirano a contribuire allo sviluppo, alla promozione e all'applicazione di un nuovo modello di lavoro in cui è esclusa qualsiasi forma illegale di reclutamento e organizzazione della mano d'opera, specialmente agricola, ispirato ai principi della democrazia e della libertà, rispettoso degli equilibri bioclimatici del nostro pianeta e funzionale ad un nuovo paradigma di sviluppo economico-sociale che riporti l'Uomo, nella sua integrità, al centro del sapere e dell'agire, per dare risposte positive ai suoi bisogni e ai suoi diritti naturali, come sanciti nella Carta dei Diritti dell'Uomo.

3. Per il raggiungimento di queste finalità:

a) effettua direttamente o partecipa alla realizzazione di studi, ricerche, analisi, sondaggi, conducendo le azioni

suscettibili di contribuire all'ampliamento delle conoscenze;

b) organizza, a favore dei propri associati e in conformità con le finalità istituzionali, congressi, conferenze, seminari, incontri, tavole rotonde, o partecipa ad analoghe iniziative, curandone la diffusione dei risultati;

c) cura la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche e monografiche;

d) cura la diffusione, in conformità con le finalità istituzionali, di pubblicazioni e documenti di particolare interesse non realizzati direttamente dall'Associazione;

e) cura la realizzazione, in conformità con le finalità istituzionali, di corsi di formazione sia a carattere divulgativo, sia per specialisti di settore, a livello tecnico e professionale;

f) promuove e/o partecipa, in Italia e all'estero, alla realizzazione di progetti mirati alla diffusione della lotta al caporalato ed allo sfruttamento della persona in genere;

g) aderisce o partecipa ad Associazioni, Organismi o Società operanti nel settore della lotta al caporalato ed allo sfruttamento dei lavoratori in genere;

h) promuove e/o partecipa, in Italia e all'estero, alla realizzazione di progetti teatrali, musicali e cinematografici

volti alla diffusione della lotta al caporalato ed allo sfruttamento della persona in genere.

Allo scopo di conseguire risorse per il raggiungimento delle sue finalità l'associazione potrà anche stipulare contratti di sponsorizzazione e di collocazione di spazi espositivi, divulgazioni di marchi e/o prodotti (libri, pubblicazioni, stampe, creazioni artistiche di ogni genere), esercitare attività commerciali che siano connesse ed accessorie all'attività istituzionale dell'associazione.

Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà svolgere e compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria utile e/o necessaria e comunque connessa.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.

E' fatto divieto alla associazione di svolgere attività alternative a quelle previste nel presente statuto, salvo quelle che risultino secondarie e strumentali a quelle istituzionalmente previste, in questo caso la loro individuazione potrà essere volta per volta stabilita con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 5.

L'Associazione persegue scopi esclusivamente idealistici e culturali ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da qualsiasi confessione religiosa.

E' facoltà dell'Associazione promuovere ed organizzare corsi, incontri, conferenze, seminari, manifestazioni tendenti al perseguimento degli scopi fissati, anche collegandosi con gruppi che perseguono le stesse finalità, stipulando convenzioni con enti e istituzioni pubbliche, cooperative ed associazioni

Articolo 6

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi fini con le quote associative, i contributi, le elargizioni, i lasciti, i compensi erogati sotto ogni forma dalla pubblica amministrazione, da Associazioni, da Enti e da privati.

Per l'Associazione vige l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità idealistiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7

L'attività dell'Associazione deve essere produttiva, limpida.

L'adesione all'Associazione è consentita, senza alcuna distinzione, a tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi, anche personalmente, per il raggiungimento delle finalità che l'Associazione medesima si propone di perseguire.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Le organizzazioni pubbliche e/o private aderiscono all'Associazione in persona di un loro rappresentante.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo il quale delibera in ordine alle domande di adesione presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento. La deliberazione è comunicata al soggetto interessato e viene annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda di adesione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare le ragioni sottese al rigetto della stessa e darne comunicazione ai soggetti interessati.

All'atto di adesione i soci devono versare la quota

associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non espressamente stabilito, si fa salva l'applicazione delle disposizioni che, relativamente alla procedura di adesione, sono dettate dall'articolo 23 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- espulsione;
- decesso.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti nonché nell'eventualità in cui esso risulti moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è altresì prevista qualora il socio non ottemperi all'obbligo di pagamento della quota associativa annuale da corrispondersi anticipatamente entro il 10 (dieci) gennaio di ciascun anno.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a

maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Avverso tale provvedimento, il socio interessato può presentare ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il predetto ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso tra quelli qui stabiliti, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 9

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate e di godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Ciascun socio, mediante richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo, ha il diritto di esaminare i libri sociali, così come espressamente stabilito dall'articolo 15, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 10

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di revisione.

Le cariche associative e le prestazioni fornite dagli aderenti sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 11

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. Essa può essere ordinaria o straordinaria. E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno due dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il

giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea competono le seguenti funzioni:

A) In sede ordinaria:

- approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- elezione dei sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberazioni su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

B) In sede straordinaria:

- deliberazioni sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberazioni sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberazioni su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 70% (settanta per cento) più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 (quindici) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Articolo 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, scelto la prima volta fra i Soci fondatori in sede di costituzione, composto da un minimo di tre, ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere rieletti. Tra i propri membri, il Consiglio elegge un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, all'interno del Consiglio possono essere conferiti incarichi e compiti individuali e ben definiti.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei presenti, ha la rappresentanza legale e giudiziale nonché la firma dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Vice Presidente lo sostituisce in tutti i casi di assenza o di impedimenti di questi. E' facoltà del Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, di indicare soci e/o persone esterne per compiti specifici riguardanti iniziative dell'Associazione.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso si riunirà per procedere alla sostituzione dei soggetti uscenti mediante nuove nomine. Le relative deliberazioni verranno assunte a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevarrà il voto del Presidente. I nuovi mandati saranno validi fino alla successiva Assemblea dei Soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'Assemblea procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni semestre su convocazione del Presidente. Il Presidente convocherà il

medesimo ogni qualvolta lo riterrà necessario o qualora la maggioranza dei membri ne faccia richiesta. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto che deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da un consigliere scelto dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, quello del Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità generale di conduzione dell'Associazione, nello spirito e nei principi che l'hanno ispirata e costituita, conformemente a quanto stabilito, per i singoli membri, dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo, il quale deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere

consultato da ogni associato.

Al Consiglio Direttivo spetta, altresì, l'ammissione dei nuovi Soci e la determinazione della quota annuale di partecipazione per le singole categorie di soci.

Il Consiglio Direttivo infine predispone ed approva a maggioranza la normativa che regola il funzionamento delle sedi periferiche.

Le decisioni del Consiglio vengono verbalizzate e controfirmate dal Presidente.

Articolo 13

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Articolo 14

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali

e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 15

L'Organo di Revisione è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o quando è obbligatorio per legge

secondo quanto disposto dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

Esso sarà composto su indicazione dell'assemblea, secondo le condizioni in essere al momento della nomina, o da un organo monocratico o da tre a cinque membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Revisione procede al controllo della corretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprimendo il proprio parere attraverso apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

Articolo 16

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 17

L'Associazione ha l'obbligo di tenere scritture contabili secondo i principi di verità, trasparenza ed integrità.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, dal quale risultino, con

chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Articolo 18

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato per non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora dovessero sovvenire particolari esigenze afferenti alla struttura e alle attività esercitate dall'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale restando a disposizione di tutti i soci.

Articolo 19

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione prima dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della procedura di liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la devoluzione seguirà quanto espressamente disposto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 21

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti

contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 22

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore.

Trapani, 29/9/2025

F.to Sagnet Jean Pierre

F.to Ventura Elisa

F.to Lentini Veronica

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Veronica', followed by a long, horizontal, slightly wavy line that extends to the right.